

**Ente Socio
CONSORZIO BIM DEL CHIESE**

**Rep. n.
198/AP**

**CONVENZIONE A DISCIPLINA DEI RAPPORTI
DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETT. D) D. LGS.175/2016**

ad oggetto

**ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)**

TRA

l'Ente socio Consorzio BIM del Chiese con sede in 38083 - Borgo Chiese (TN), Via Oreste Baratieri, n. 11, C.F. E P.I. 86001190221 rappresentato dal sig. Claudio Cortella nato a Riva del Garda (TN) il 24/08/1979 nel suo ruolo *pro-tempore* di Presidente del Consorzio domiciliato ai fini del presente atto presso detto ente, atteso che il medesimo non agisce in proprio ma in nome e per conto del medesimo ente come da delibera del Consiglio Direttivo n. 79 del 19/12/2023 e nel seguito anche definito come «l'ente socio»;

E

la Società dell'ente socio partecipata in via diretta E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., con sede in 38083 - Borgo Chiese (TN), Via Oreste Baratieri, n. 11, c.f., p. iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 02126520226, iscritta al REA della Camera di Commercio di Trento n. 202008 costituita il 11/06/2009 con scadenza 31/12/2030 con atto a firma notaio D'Argenio Luigi Maria rep. n. 121286 – racc. n. 24093, rappresentata dall'ing. Panelatti Franco nel suo ruolo *pro-tempore* di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto presso detta società, atteso che il medesimo non agisce in proprio ma in nome e per conto della medesima società come da delibera dell'Assemblea dei Soci di data 22/05/2023 nel seguito anche definita come «la società»;

anche definiti congiuntamente come «*le parti*» e disgiuntamente come «*la parte*»

PREMESSO

- che trattasi di società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, codice civile, a totale partecipazione pubblica diretta, attratta alle previsioni di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d); 4, comma 2, lett. a) e d), e 16 del D. Lgs. 175/2016 (cd. TU 2016) con le azioni non quotate nei mercati regolamentati, che adotta come modello di governo quello tradizionale collegiale, soggetta al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, attiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d), del D. Lgs. 175/2016;
- che l'ente socio riveste il ruolo di ente pubblico di rilevanza economica che possiede n. 5.094.800.- azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di euro 1 (uno), su un totale di n. 5.500.000.- azioni, pari al 92,63 % del capitale;

- che l'oggetto della presente convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (nel seguito: «*la convenzione*») interessa l'autoproduzione, per il tramite della società, funzioni strumentali;
- che la citata società è attratta al controllo analogo congiunto come da citato artt. 2, comma 1, lett. d) e 16, TU 2016;
- che quanto ricompreso nella presente convenzione rientra nei fini istituzionali dell'ente socio, compresi nell'attività della società con vincolo di scopo superiore all'80% dei propri ricavi totali;
- che la società risulta iscritta nell'elenco gestito da ANAC ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016; a seguito dell'istanza effettuata dal socio di maggioranza Consorzio dei Comuni del BIM del Chiese prot. n. 0018361 di data 27/02/2018;
- che sussistono quindi: a) le circostanze di legge e di statuto sociale affinché l'ente socio possa affidare *in house* quanto oggetto della presente convenzione alla società di cui trattasi; b) le previsioni riferite al controllo analogo congiunto come da “statuto” e “regolamento per il controllo analogo congiunto” a valere per detta società;

RILEVATO

- che la società possiede il patrimonio di mezzi, di capitale e di esperienza, per l'assolvimento di quanto oggetto della presente convenzione, perseguendo economie di scala, di scopo e di varietà, in stretta coerenza con il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- che, nel concreto, l'organo amministrativo della società ha precedentemente valutato il presente progetto già inserito all'interno dei propri strumenti programmatici coinvolgendo (come da statuto) il comitato di controllo analogo congiunto anzi citato (nel seguito: «*il comitato*»);
- che, nel concreto, i benefici per l'ente socio sono quelli di avvalersi, anche in via strumentale, della società di cui trattasi, sviluppando il massimo delle sinergie sistemiche e dell'economicità, come da art. 97 della Costituzione;
- che il corrispettivo (prezzo, canone, *et similia*) stabilito tra le parti, è dalle medesime ritenuto congruo e ragionevole, essendo stata posta la società nella condizione di sviluppare una offerta consapevole a prezzi tali da consentirne il perseguimento del citato equilibrio economico – finanziario (nel seguito «*l'offerta*») e l'ente socio nella condizione di prevederne il costo ed i pagamenti nei propri strumenti programmatici;
- che la società applica le previsioni di statuto ai fini del riparto dei costi generali totali di funzionamento;
- che il corrispettivo anzi citato risulta pertanto composto dalla quota fissa dei costi come da precedente alinea e dalla copertura dei costi diretti, a fronte di un risultato di esercizio *ante* imposte rapportato al valore della produzione in linea con il bilancio di previsione della medesima;

- che il comitato di controllo analogo congiunto, con proprio verbale del 17/08/2023 in sede di approvazione della prima variazione al bilancio di previsione ha approvato: 1) il progetto in senso stretto; 2) l'offerta; 3) i riflessi dell'offerta sul bilancio di previsione;
- che il comitato di controllo analogo congiunto, con proprio verbale del 10/10/2023 ed il Consiglio di Amministrazione con proprio verbale del 29/09/2023 hanno approvato la presente convenzione;
- che il Consiglio Direttivo del Consorzio BIM Chiese ha approvato la presente convenzione con deliberazione nr. 79 del 19.12.2023

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Capitolo I DEFINIZIONI, OGGETTO E DURATA

Art. 1 (Definizioni)

- 1) Salvo che non sia diversamente disposto nel seguito della presente convenzione, valgono le seguenti definizioni:

ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione;

codice dei contratti pubblici, indica il D. Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*) e relative linee-guida tempo per tempo approvate dall'ANAC;

comitato, il comitato di controllo analogo congiunto come da statuto della società e relativo regolamento;

convenzione, la presente, come da art. 4, comma 2, lett. d), D. Lgs. 175/2016 e previsioni di statuto della società;

corrispettivo, in linea con l'offerta e con gli strumenti programmatici e con le previsioni di statuto della società, l'ammontare di quanto (previa verifica del comitato di controllo analogo congiunto), ad essa dovuto dall' ente socio; assorbente la quota dei costi fissi generali di funzionamento, i costi diretti e il risultato *ante* imposte tale da risultare coerente con l'equilibrio economico-finanziario, e, sussistendone le circostanze al netto di eventuali contributi ed al netto dell'Iva nella misura di legge;

documenti di progettazione indica tutti gli elaborati progettuali necessari, nei diversi livelli previsti, ed idonei fino a consentire la messa in gara degli interventi oggetto della presente convenzione, secondo la normativa applicabile, oltre ai piani di sicurezza redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

ente socio, l'ente che partecipa direttamente al capitale della società;

fatto dell'ente socio, indica: a) l'inadempimento dell'ente socio alle proprie obbligazioni ai sensi della presente convenzione; b) un fatto imputabile all'ente socio o, in genere, ad altre Pubbliche amministrazioni, che impedisca alla società di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente convenzione, ove la società dimostri di aver diligentemente adempiuto a quanto di propria competenza ai sensi di legge o della presente convenzione;

forza maggiore, indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della società da cui derivi per la società l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte,

di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente convenzione per effetto di:
a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente convenzione; b) sabotaggio e vandalismo; c) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi; d) sciopero generale; e) impossibilità di accedere alle materie prime e/o servizi e/o risorse finanziarie necessari alla realizzazione dell'intervento, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti della società;

funzioni strumentali, i compiti istituzionali dell'ente socio per provvedere agli obblighi di legge e regolamentari di propria competenza;

intervento, indica l'insieme di tutte le attività (compreso l'investimento) necessarie alla realizzazione di quanto oggetto della presente convenzione;

offerta, il valore forfettario o annuo offerto dalla società per quanto oggetto della presente convenzione e ricompreso nei propri strumenti programmatici; tale valore indica l'importo onnicomprensivo di euro 40.000,00 IVA compresa (quarantamila/00 euro) che l'ente socio ha stanziato. Tale valore costituisce in sintesi il corrispettivo (inteso come sopra) massimo che l'ente socio riconoscerà alla società per l'esecuzione della convenzione;

PAT, indica la Provincia Autonoma di Trento;

progetto, indica l'iniziativa concernente la realizzazione dell'intervento, in linea con quanto approvato con propria deliberazione dall'organo amministrativo della società in relazione a quanto oggetto della presente convenzione ed approvato con proprio verbale dal Comitato di controllo analogo congiunto;

servizi strumentali, i servizi svolti per fare fronte ai bisogni istituzionali interni all'ente socio;

società, la E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;

strumenti programmatici, il bilancio di previsione annuale e/o pluriennale della società approvato dagli organi istituzionali competenti e dal controllo analogo congiunto;

TU 2016, indica il D. Lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);

Art. 2 (Oggetto)

- 1) Così come sinteticamente precisato nelle "Premesse" la presente convenzione ha come oggetto l'affidamento da parte dell'ente socio alla società, dell'autoproduzione di funzioni strumentali inerente l'**ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA** relativamente ai Comuni di Sella Giudicarie, Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo e Bondone (tale iniziativa ai fini interni della società viene sinteticamente denominata *Assistenza redazione PAESC – BIM del Chiese* e identificata come iniziativa n. 859).
- 2) Nel dettaglio rientrano in tale autoproduzione le seguenti attività:
 - a) la raccolta dei dati tecnici relativi ad ogni singolo impianto a fonte rinnovabile di proprietà dei Comuni coinvolti;
 - b) la raccolta dei dati tecnici relativi ad ogni singolo intervento di efficienza energetica effettuato dai Comuni coinvolti;
 - c) l'interfaccia con lo Studio incaricato ai fini dell'aggiornamento del PAESC;
 - d) l'assistenza allo Studio incaricato ai fini dell'aggiornamento del PAESC
 - e) la trasmissione ai Comuni coinvolti di tutti gli atti amministrativi, per le approvazioni di competenza.

Art. 3
(Durata)

- 1) La convenzione produce i suoi effetti civili e fiscali dalle ore 0,00 dalla data della sua sottoscrizione.
- 2) La durata della presente convenzione è pari al periodo di realizzazione di quanto oggetto della medesima convenzione e cesserà con la consegna all'ente socio e ai Comuni Coinvolti del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima.

Capitolo II
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Art. 4
(Obbligazioni della società)

- 1) Nel rispetto di quanto approvato prima dal comitato di controllo analogo congiunto, la società si impegna a dar corso, in autoproduzione, all'oggetto della presente convenzione a favore dell'ente socio.
- 2) In coerenza, secondo il contesto, con quanto previsto nel progetto, nella presente convenzione e connessi strumenti programmatici, la società organizza quanto necessario all'autoproduzione di cui trattasi, come da proprie previsioni statutarie e di legge (ivi comprese le eventuali esternalizzazioni ricomprese nel codice dei contratti pubblici).
- 3) La società è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella medesima, negli eventuali documenti allegati e nelle norme applicabili, sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi.
- 4) La società è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'ente socio o a suoi dipendenti o collaboratori, a diretta conseguenza delle attività di cui trattasi affidate alla società stessa, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque essa si avvalga per l'esecuzione della convenzione, durante tutte le fasi di quanto oggetto della medesima.

Art. 5
(Ulteriori obbligazioni della società)

- 1) La società è tenuta a fornire all'ente socio, alla conclusione della convenzione qualora richiesto, copia di tutta la documentazione in suo possesso a comprova dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte dell'attività.
- 2) La società si impegna inoltre a fornire all'ente socio ogni altra documentazione o informazione ragionevolmente richiesta.
- 3) Alla scadenza della convenzione, ovvero alla perdita di efficacia della medesima per effetto di revoca o risoluzione, la società consegnerà all'ente socio, se richiesti e se ciò non contrasta con gli obblighi fiscali, gli originali della suddetta documentazione.

Art. 6
(Obbligazioni dell'ente socio)

- 1) L'ente socio si impegna, compatibilmente all'oggetto della presente convenzione, a:
 - a) mettere a disposizione della società le aree e gli spazi eventualmente indicati nei documenti di progettazione, di proprietà dell'ente socio e necessari alla realizzazione

dell'intervento, concedendo alla società il diritto d'uso degli stessi per tutta la durata della convenzione;

- b) pagare con puntualità alla società i corrispettivi nel seguito previsti;
 - c) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti per la fase di costruzione, tutte le eventuali attività amministrative di propria competenza, necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - d) prestare alla società ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi di competenza di enti o amministrazioni diversi dall'ente socio, ivi comprese le attività istruttorie ai fini dell'erogazione del contributo, attivandosi nel più breve tempo possibile;
 - e) comunicare tempestivamente alla società qualsiasi informazione e/o documentazione pervenuta all'ente socio in riferimento alla realizzazione dell'intervento;
 - f) adottare ogni provvedimento opportuno o necessario al fine della rimozione di eventuali interferenze che possano ostacolare o pregiudicare la realizzazione dell'intervento entro i termini previsti dalla presente convenzione;
- 2) L'ente socio è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, alla società o suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della convenzione.

Capitolo III FASI DELL' ATTIVITÀ E REMUNERAZIONE

Art. 7 *(Fase di realizzazione dell'intervento)*

- 1) Circa la realizzazione dell'intervento, la società è tenuta a fornire allo studio incaricato dal Consorzio Bim del Chiese, l'assistenza tecnica – amministrativa necessaria per l'aggiornamento del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. La società è tenuta inoltre a trasmettere ai Comuni coinvolti tutti gli atti tecnici – amministrativi per le approvazioni di competenza. Eventuali ritardi da parte dei Comuni coinvolti nelle approvazioni di competenza non potranno in alcun caso essere imputati alla società così come qualsiasi aggravio od onere conseguente.

Art. 8 *(Remunerazione della società')*

- 1) A fronte delle obbligazioni assunte dalla società con la presente convenzione, spetta ad essa un corrispettivo pari alla sommatoria di tutti i costi diretti, inerenti le varie fasi dell'attività, sostenuti e rendicontati dalla società, maggiorata della quota dei costi generali di funzionamento della medesima società come previsto all'art. 26 dello statuto sociale attualmente pari al 10%, atti a garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario. In ogni caso il costo onnicomprensivo finale non potrà eccedere l'importo di Euro 40.000,00 Iva compresa (quarantamila/00).
- 2) Tutti i pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati dall'ente socio entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della relativa richiesta con annessa fattura e documentazione.
- 3) In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente convenzione, saranno dovuti dalla parte inadempiente all'altra parte, interessi di mora nella misura del saggio legale maggiorato di quattro punti percentuali fino alla data dell'effettivo pagamento.

- 4) Rimangono a carico della società il pagamento degli eventuali interessi e indennizzi che venissero richiesti da terzi creditori per ritardato pagamento, in conseguenza di ritardi imputabili alla società nell'esecuzione degli adempimenti di sua competenza, ovvero nel caso in cui la società abbia contrattualmente pattuito termini per i pagamenti incompatibili con i tempi necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi al pagamento, ivi compresa l'emissione del titolo di spesa da parte dell'ente socio.

Capitolo IV RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE

Art. 9 *(Risoluzione per inadempimento della società. Revoca)*

- 1) L'ente socio potrà dar luogo alla risoluzione della presente convenzione solo previa diffida ad adempiere, comunicata per iscritto alla società, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, qualora, compatibilmente all'oggetto della convenzione:
 - a) la società abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a giorni 180 (centoottanta) lavorativi, ove la sospensione o interruzione non consegua a forza maggiore o fatto dell'ente socio;
 - b) la società superi di 180 (centoottanta) giorni lavorativi il termine per l'ultimazione dei lavori, quale previsto nel cronoprogramma consegnato con i documenti di progettazione, ove l'inosservanza del termine non consegua a forza maggiore o fatto dell'ente socio;
 - c) la società versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci per deliberarne la liquidazione o scioglimento.
- 2) La diffida di cui al presente articolo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2 del codice civile.
In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, l'ente socio:
 - a) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente convenzione;
 - b) non potrà dar corso alla risoluzione;
 - c) dovrà consentire alla società di proseguire la realizzazione dell'intervento, continuando a versare il relativo corrispettivo.
- 3) Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, ove la società non avrà posto rimedio alla causa di risoluzione, l'ente socio avrà facoltà di risolvere la presente convenzione.
- 4) L'ente socio potrà dar luogo alla revoca della presente convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, qualora intervengano oggettive esigenze di preminente interesse pubblico.
- 5) In caso di risoluzione o revoca della presente convenzione ai sensi del presente articolo l'ente socio dovrà corrispondere, compatibilmente all'oggetto della convenzione, alla società, oltre al pagamento del corrispettivo maturato e non ancora versato, gli importi correlati allo stato di avanzamento dell'attività.

Art. 10 *(Risoluzione per inadempimento dell'ente socio)*

- 1) La società potrà dar luogo alla risoluzione della presente convenzione in caso di:

- a) fatto dell'ente socio o dei comuni per conto dei quali l'Ente socio agisce che diano luogo a:
 - ✓ mancata collaborazione attiva nella messa a disposizione della società di documenti e/o informazioni richiesti ai fini dell'espletamento dell'incarico, con ritardi superiori a 60 giorni nella consegna di quanto richiesto;
 - ✓ manca consegna della documentazione o delle informazioni richieste agli uffici comunali ai fini dell'espletamento dell'incarico
- 2) La società potrà risolvere la presente convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile assegnando a tal fine all'ente socio un termine per adempiere non inferiore a 90 (novanta) giorni solari consecutivi, decorso il quale la società potrà dichiarare la presente convenzione risolta.
- 3) In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, o in caso di revoca della convenzione dell'ente socio per motivi di pubblico interesse, quest'ultimo dovrà corrispondere alla società:
 - a) la copertura dei costi per le attività svolte dalla società sino a tale data ricomprendenti la quota parte dei costi generali di funzionamento;
 - b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte della società, ivi compresi i costi finanziari e le penali di risoluzione anticipata ai sensi degli eventuali contratti di finanziamento, in conseguenza della risoluzione o revoca.

In ogni caso dai suddetti importi dovranno essere dedotti gli importi già percepiti dalla società a tale titolo e a titolo di contributo.

Art. 11

(Risoluzione per forza maggiore)

- 1) In caso di forza maggiore protratta per più di 180 (centoottanta) giorni solari consecutivi, ciascuna delle parti potrà dar luogo alla risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1463 del codice civile.
In caso di risoluzione della presente convenzione ai sensi del presente comma l'ente socio dovrà corrispondere alla società, oltre al pagamento del corrispettivo maturato e non ancora versato, la remunerazione delle attività svolte dalla società in relazione all'attività oggetto della convenzione.

Capitolo V

PROPRIETÀ DELL'OPERA INTELLETTUALE

Art. 12

(Proprietà dell'opera intellettuale)

- 1) Resta della società l'uso gratuito dei diritti dell'opera intellettuale da essa attivata per dare corso ed esecuzione alla presente convenzione e ad altre convenzioni con gli enti soci.

Capitolo VI

CONTROVERSIE

Art. 13

(Assicurazione)

- 1) La società è tenuta a provvedere, direttamente o tramite i propri appaltatori, alla copertura assicurativa, secondo i migliori standard di mercato, per i seguenti rischi:

- a) rischi di danni ai beni per tutta la fase di costruzione. Il massimale non potrà essere inferiore al valore a nuovo dell'impianto o del bene strumentale;
 - b) danni a terzi, ivi compreso l'ente socio, ed ai beni di questi.
- 2) Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico della società.

Art. 14

(Risoluzione delle controversie)

- 1) Ogni contestazione o pretesa che una delle parti intenda formulare all'altra parte a qualsiasi titolo in relazione al progetto e all'offerta dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta alla controparte, entro 20 (venti) giorni solari consecutivi dalla data in cui la parte formulante ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 30 (trenta) giorni solari consecutivi successivi alla detta comunicazione. Per le contestazioni o pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 30 (trenta) giorni solari consecutivi la parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a sua volta comunicare all'altra parte le proprie statuizioni in merito alle contestazioni o pretese, ovvero una proposta di transazione.
- 2) In caso di mancato accoglimento ovvero di impossibilità di addivenire a transazione, l'eventuale controversia è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente esclusivo il Foro di Trento.
- 3) Tutti i termini anzidetti si intendono espressi in giorni solari consecutivi.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Modifiche alla convenzione)

- 1) Eventuali modifiche alla presente convenzione, nulla escluso, dovranno constare esclusivamente per iscritto e dovranno essere approvate dagli organi istituzionali competenti (Comitato di controllo analogo congiunto compreso).
- 2) Le parti si obbligano ad apportare alla presente convenzione tutte le integrazioni, modifiche e perfezionamenti che si rendessero necessari, secondo i principi di buona fede e correttezza, per meglio perseguire e rendere possibile la realizzazione dell'intervento, con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione e da formalizzarsi tra le parti come "addendum" alla presente convenzione.

Art. 16

(Aspetti fiscali)

- 1) Il presente atto, stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della parte 2^a della Tariffa allegata al medesimo Testo Unico, a cura e spese del richiedente.

Art. 17

(Disposizioni generali)

- 1) Non sussistono costi relativi ad oneri interferenziali ex art. 26 del D.lgs. 81/2008, riferiti alla presente convenzione.
- 2) La società assume la qualifica di Datore di lavoro e Committente, relativamente all'esecuzione di tutte le attività previste a proprio carico nella presente convenzione, ai sensi del predetto D.lgs. 81 /2008.
- 3) Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire a mezzo di fax e/o e-mail e/o pec.
- 4) I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione della presente convenzione.
- 5) Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione alla presente convenzione e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 18
(Premesse)

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 19
(Contatti)

- 1) I contatti prevedono:
per l'ente socio
ufficio competente: Segreteria
tel (+39) 0465 621048
e-mail info@bimchiese.tn.it pec bimdelchiesecondino@legalmail.it

per la società
ufficio competente: Segreteria
tel: (+39) 0465622033 fax: (+39) 0465 622215
e-mail: segreteria@escocom.it; pec: escocom@pec.it

Art. 20
(Entrata in vigore)

Letto accettato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Le sottoscrizioni digitali sono apposte separatamente.
La data della convenzione coincide con l'ultima delle sottoscrizioni apposte in formato digitale.

Per l'ente socio Il Presidente (Claudio Cortella)

Per la società Il Presidente (Franco Panelatti)

Le parti riconoscono l'insussistenza di clausole vessatorie

Per l'ente socio Il Presidente (Claudio Cortella)

Per la società Il Presidente (Franco Panelatti)